

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 602}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **BONO**

Modifiche allo Statuto della Regione siciliana in materia di incompatibilità degli Assessori regionali e di introduzione di forme referendarie regionali

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento oggetto della presente proposta di legge costituzionale rappresenta un atto dovuto al popolo siciliano che, ormai a gran voce, chiede che vengano poste in essere azioni di radicale rinnovamento dell'istituzione autonomistica. Infatti, anche se per fortuna il Parlamento nella fase conclusiva della passata legislatura è riuscito ad approvare la fondamentale modifica dello statuto della Regione siciliana che ha consentito di introdurre, anche in Sicilia, l'elezione diretta del Presidente della Regione, molte rimangono le attese su ulteriori essenziali strumenti istituzionali di ammodernamento dell'impianto autonomistico.

Tra questi vi è senza dubbio l'esigenza di stabilire il regime di incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Deputato dell'Assemblea regionale, quale

condizione fondamentale di garanzia e governabilità. Mentre l'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale va in tale direzione, l'articolo 2 introduce forme referendarie di consultazione dei cittadini siciliani, in sintonia con il disegno di una sempre più ampia partecipazione democratica alle fondamentali scelte di governo dell'isola, che faccia definitivamente giustizia della separazione tra governanti e governati, operata per decenni dai rappresentanti del regime partitocratico.

Onorevoli colleghi, per le superiori motivazioni, non si può non sottolineare, in conclusione, l'urgenza rivestita dal presente provvedimento e del relativo suo esame da parte del Parlamento al fine di rigenerare l'istituto autonomistico e modernizzare la Regione, per un più efficace e pregnante ruolo al servizio dei siciliani.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, le parole: « , le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, » sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 9 del citato Statuto della Regione siciliana, come modificato dal comma 1 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. — La carica di Assessore regionale è incompatibile con quella di Deputato regionale. Il Deputato regionale che sia stato nominato Assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di Assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta ».

ART. 2.

1. Dopo il titolo III del citato Statuto della Regione siciliana, è inserito il seguente:

« TITOLO III-*bis**Referendum*

ART. 30-*bis*. — Il *referendum* popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un atto avente valore di legge regionale può essere indetto quando lo richiedano cinquantamila elettori siciliani o tre Consigli delle Province della Regione.

Non è ammesso il *referendum* abrogativo per le leggi regionali di approvazione dei bilanci della Regione.

ART. 30-ter. — Il *referendum* popolare propositivo di leggi regionali può essere indetto quando lo richiedano venticinquemila elettori siciliani o tre Consigli delle Province della Regione.

ART. 30-quater. — Il *referendum* consultivo può essere indetto qualora lo richieda il Presidente della Regione o l'Assemblea regionale con atto deliberativo assunto a maggioranza qualificata.

ART. 30-quinquies. — Hanno diritto di partecipazione al *referendum* di cui al presente titolo tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea regionale.

Per i *referendum* di cui agli articoli 30-bis e 30-ter la proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nessun limite di partecipazione è posto ai fini della validità del *referendum* consultivo di cui all'articolo 30-quater.

L'Assemblea regionale emana la legge per determinare le modalità di attuazione dei *referendum* ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0005540